

Indennità di disoccupazione per sospesi e apprendisti: nuove precisazioni Inps

Luca Vichi *Consulente aziendale in Trento*

Il Dl n. 185/2008 ha riformato la disciplina relativa all'indennità di disoccupazione per lavoratori sospesi e ha introdotto un trattamento di sostegno al reddito per gli apprendisti sospesi o licenziati. Dopo aver fornito le prime istruzioni operative con la circolare n. 39/2009, l'Inps, con il messaggio n. 6731/2009, interviene nuovamente sull'argomento per fare luce su ulteriori aspetti della nuova disciplina

L'art. 19, Dl n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, ha abrogato la previgente disciplina di cui all'articolo 13 della legge n. 80/2005 in materia di indennità di disoccupazione (ordinaria e con requisiti ridotti) per i lavoratori sospesi per crisi aziendali divenendo, con decorrenza 1° gennaio 2009, la norma di riferimento per tale trattamento. La nuova normativa prevede la possibilità:

- per tutti i lavoratori, non destinatari del trattamento di integrazione salariale, sospesi per crisi aziendali o occupazionali, di beneficiare di un'indennità di disoccupazione con requisiti normali (lettera *a*), comma 1, articolo 19, Dl n. 185/2008);
- per tutti i lavoratori, non destinatari del trattamento di integrazione salariale, sospesi per crisi aziendali o occupazionali, di beneficiare di un'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (lettera *b*), comma 1, articolo 19, Dl n. 185/2008);
- per i lavoratori con qualifica di apprendisti al 29 novembre 2008 e con almeno 3 mesi di servizio, sospesi o licenziati per crisi aziendali o occupazionali, di beneficiare, in via sperimentale, di un trattamento di sostegno al reddito pari a quello previsto per l'indennità di disoccupazione ordinaria (lettera *c*), comma 1, articolo 19, Dl n. 185/2008).

La piena attuazione della nuova normativa avverrà, come previsto dal comma 3 dell'articolo 19, con l'emanazione di un apposito decreto ministeriale volto a definire le modalità applicative dei commi 1, 1-*bis*, 2, 4, e 10, nonché le procedure di comunicazione all'Inps che i datori di lavoro e i lavoratori dovranno seguire.

Con la circolare n. 39 del 6 marzo 2009, cui si rimanda per l'individuazione dei requisiti richiesti ai lavoratori, nonché della misura e durata dell'indennità (in *Guida al Lavoro* n. 12/2009), l'Istituto

ha fornito le prime indicazioni per l'attuazione delle novità introdotte dall'articolo 19 citato.

Ora, con il messaggio n. 6731 del 24 marzo 2009, l'Inps ritorna sull'argomento per puntualizzare alcuni importanti aspetti operativi.

Intervento degli enti bilaterali

L'art. 19 prevede che le indennità sopra elencate vengano riconosciute a condizione che gli enti bilaterali del settore, previsti dalla contrattazione collettiva (la norma, con esclusivo riferimento alle indennità di cui alle lett. *a*) e *b*) comprende anche gli enti bilaterali individuati dall'art. 12, Dlgs 276/2003), assumano l'impegno ad erogare una prestazione aggiuntiva nella misura di almeno il 20% dell'importo totale dell'indennità stessa. Con la circolare n. 39/2009 l'Istituto, facendo esplicito riferimento alle sole lettere *a*) e *b*) del comma 1, chiarisce come, in attesa del decreto ministeriale citato, l'indennità di disoccupazione ordinaria e l'indennità con requisiti ridotti possa essere concessa anche senza l'intervento integrativo da parte degli enti bilaterali. Tale precisazione non sembra dunque potersi estendere al trattamento di sostegno al reddito per apprendisti (disciplinato dalla lettera *c*) del comma 1) per il quale appare condizione fondamentale l'intervento degli enti bilaterali stessi.

Intervento degli enti bilaterali e Cigs in deroga

Il comma 1-*bis*, articolo 19, del Dl n. 185/2008 prevede che l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga sia subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle lettere *a*) a *c*) del comma 1.

Tale disposizione va intesa nel senso che, per poter accedere ai trattamenti di Cigs e mobilità in deroga, il datore di lavoro è tenuto a far «fruire» ai lavoratori sospesi dell'intero periodo di disoccupazione ordinaria o a requisiti ridotti (90 giornate nell'anno solare) previsto dalla legge n. 2/2009.

A tale riguardo l'Inps, con il messaggio n. 6731 del 24 marzo 2009, chiarisce che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela previsti dall'articolo 19 sono da considerarsi esauriti con la conseguente possibilità per i lavoratori (compresi gli apprendi-

sti) di accedere direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.

Per quanto attiene la comunicazione che i datori di lavoro sono tenuti a rilasciare ai sensi del comma 1-bis, il messaggio citato richiede l'inserimento di una dichiarazione, sottoscritta dagli stessi, che subordini l'eventuale ricorso all'utilizzo dei trattamenti di Cigs e mobilità in deroga all'esauri-

mento dei periodi di tutela di cui alle lettere da a) a c) del comma 1.

Somministrazione di lavoro

L'Inps chiarisce che, nei rapporti di somministrazione di lavoro, il beneficio spetta in caso di interruzione o fine anticipata della missione, qualora ciò sia previsto dagli enti bilaterali.

Il testo del messaggio

Con circ. n. 39 del 6 marzo 2009 sono state impartite le prime disposizioni per l'attuazione del comma 1, art. 19 del Dl 29 novembre 2008, n.

185 convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le innovazioni introdotte, come già indicato in circolare, prevedono l'estensione dell'indennità di disoccupazione non agricola sia in termini di durata, sia in termini di beneficiari, sia di settori di lavoro. Altra importante innovazione riguarda le cause di sospensione che la legge n. 2/2009 individua nelle crisi aziendali o occupazionali, quali ad esempio crisi di mercato, mancanza di lavoro, di commesse, di materie prime, eventi imprevisi ed improvvisi. Sono ovviamente esclusi dal campo di applicazione della presente legge i casi di sospensioni programmate.

Oltre ad aver aumentato la durata fino ad un massimo di 90 giornate per l'indennità di disoccupazione ordinaria sia con requisiti normali, sia con requisiti ridotti, per quest'ultimo trattamento è stata ampliata la platea dei beneficiari ai lavoratori di tutti i settori, avendo abrogato le disposizioni, di cui alla legge n. 80/2005, che limitavano il trattamento ai soli lavoratori dell'artigianato. Va precisato che - come da istruzioni impartite dal Ministero del lavoro, con nota prot. n. 14/prov./56 del 13.3.2009 - nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela previsti dall'art. 19, comma 1, del Dl n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009, si considerano esauriti ed i lavoratori possono accedere direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente. A tale proposito è bene ricordare che la comunicazione del datore di lavoro, di cui al comma 1-bis dell'art. 19, deve contenere, oltre alla data di sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, anche i nominativi dei lavoratori interessati e la dichiarazione che subordina l'eventuale ricorso all'utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga, all'esaurimento dei periodi di tutela previsti alle lett. da a) a c) del citato comma 1. Per quanto riguarda il trattamento previsto, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, dalla lett. c) dello stesso comma 1, art. 19, per i lavoratori sospesi o licenziati con la qualifica di apprendista, le relative pratiche saranno acquisite con:

- codice 65 nelle ipotesi di sospensione;
- codice 51 nelle ipotesi di licenziamento unitamente alla indicazione della qualifica (A).

Inps - Messaggio 24 marzo 2009, n. 6731

Oggetto: Circolare n. 39 del 6 marzo 2009 - Precisazioni e istruzioni operative

È utile ribadire che, qualora venisse a mancare l'intervento integrativo degli enti bilaterali, anche detti lavoratori accedono direttamente ai tratta-

menti in deroga alla normativa vigente, nel presupposto che i periodi di

tutela previsti dal più volte citato art. 19, comma 1, della legge n. 2/2009, sono da considerarsi esauriti.

Si precisa inoltre che nei rapporti di somministrazione di lavoro il beneficio spetta in caso di interruzione o fine anticipata della missione, qualora sia previsto dagli enti bilaterali. Da ultimo è bene rammentare che il 19 febbraio 2009 il Sottosegretario al Ministero del lavoro, Pasquale Vespoli, ha firmato il decreto per l'assegnazione alle Regioni e alle Provincie autonome delle risorse necessarie ad assicurare ai lavoratori interessati la continuità delle prestazioni e dei trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali in deroga. Le Regioni e le Provincie autonome sono impegnate a spendere immediatamente le risorse ivi previste. Si allega, per opportuna conoscenza, nota del Ministero del lavoro prot. n. 14/prov/56 del 13.3.2009.

MINISTERO LAVORO - NOTA 13.3.2009, PROT. 14/PROV/56

Oggetto: Decreto ministeriale n. 45080 del 19 febbraio 2009 di assegnazione provvisoria delle risorse destinate, per l'anno 2009, agli ammortizzatori sociali in deroga.

Si fa riferimento al decreto ministeriale n. 45080 del 19 febbraio 2009, di assegnazione provvisoria delle risorse destinate, per l'anno 2009, alle concessioni e proroghe degli ammortizzatori sociali in deroga nei territori, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009. Al riguardo, si precisa che, nelle more della definizione delle modalità di attuazione dell'accordo tra Governo, Regioni e Provincie autonome sugli ammortizzatori sociali in deroga, siglato in data 12 febbraio 2009, le risorse finanziarie di cui al decreto sopra indicato, possono essere utilizzate secondo le procedure e le regole già concordate per l'anno 2008. Si precisa, altresì, che, ai fini dell'applicazione delle sospensioni lavorative con intervento integrativo degli enti bilaterali di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali medesimi, i periodi di tutela ivi previsti si considerano esauriti e i lavoratori possono accedere direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.